

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DERIVATO ID.2023_066_D04 PNRR M4.C1.I3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ATTIVAZIONE DI CONTRATTO DERIVATO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA D.SSA FRANCESCA VENTRE PER "LAS.21.00001.SER.05 SERVIZIO DI ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - CORSO DOGALI 1D - GENOVA - CUP D36I20000020001 - CIG DERIVATO B2558D177A" PER IMPORTO DI EURO 953,94 IVA INCLUSA;

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal dott. Francesco Scriva, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio;

E

La dott.ssa Francesca Ventre (C.F. [REDACTED], P.IVA 03650970100), nata a [REDACTED] il [REDACTED], avente sede legale in Genova, Via Rosa Virginia Pelletier 4, 16145, di seguito denominata anche "Affidatario";

ambedue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 1885 del 31.08.2023 è stato disposto l'affidamento dell'Accordo Quadro (ID.2023_066) avente ad oggetto il servizio SER.23.05 di progettista e direttore operativo dei restauri dei beni culturali in supporto alla direzione lavori e al RUP – CIG 993416082A alla dott.ssa Francesca Ventre per un importo di € 70.000,00 (oneri fiscali esclusi);
- in data 26.09.2023 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro, valido 48 mesi;
- l'Amministrazione può attivare Contratti Derivati ai sensi del suddetto Accordo Quadro e del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso e nei limiti di capienza;
- con Atto Dirigenziale della Direzione Scuole e Governance n. 2375 del 18.09.2024 è stata disposta l'attivazione del Contratto Derivato discendente da Accordo Quadro avente ad oggetto la commessa PNRR M4.C1.I3.3 finanziato dall'Unione Europa NEXTGENERATIONEU - LAS.21.00001.SER.05 servizio di esecuzione saggi stratigrafici per l'intervento di adeguamento sismico del Liceo Scientifico annesso Convitto Colombo - Corso Dogali 1D - Genova - CUP D36I20000020001 – CIG derivato B2558D177A" per un importo di euro 953,94 iva inclusa";
- l'Amministrazione ha nominato:
 - Responsabile Unico del Procedimento di Accordo Quadro: arch. Cristina Gandolfo;
 - RUP del singolo intervento oggetto del contratto derivato: ing. Angelo Allodi;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.



L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla dott.ssa Francesca Ventre il servizio "LAS.21.00001.SER.05 SERVIZIO DI ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO COLOMBO - CORSO DOGALI 1D - GENOVA - CUP D36I20000020001 - CIG DERIVATO B2558D177A" PER IMPORTO DI EURO 953,94 IVA INCLUSA.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, in particolare:

- Accordo Quadro;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazione;
- Calcolo parcella restauro.

Articolo 3 Durata del contratto

L'esecuzione del servizio prenderà avvio con l'ordine di servizio emesso in seguito alla stipula del contratto.

Articolo 4 Corrispettivo

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 781,92** iva esclusa (millequattroeuro/00).

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo è stato ottenuto applicando al valore della parcella per il servizio in oggetto pari a Euro 1.004,00, il ribasso d'asta del 22,12% offerto dall'Affidatario in fase di presentazione di preventivo per l'Accordo Quadro.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base d'asta, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NEXTGENERATIONEU – Missione (4) Componente (1) Investimento (3.3) "Messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

Articolo 5 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti verranno effettuati dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.



Non è consentito all'Affidatario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 6 Penali

L'Affidatario, in base al cronoprogramma dello specifico intervento del Contratto Derivato ed alle disposizioni del RUP a riguardo della calendarizzazione delle attività, è soggetto al pagamento delle penali pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo relativamente alla consegna degli elaborati relativi alle analisi stratigrafiche.

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 7 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52 comma 2 e dall'art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

- la risoluzione del contratto;
- la comunicazione all'ANAC;
- la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 8 Polizze assicurative

Sono ad esclusivo carico dell'Affidatario i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

Di conseguenza, l'Affidatario dovrà contrarre, qualora non ne sia già in possesso, apposita polizza assicurativa R.C. professionale – avente validità per tutta la durata del contratto – con massimale non inferiore a € 500.000,00.

L'Affidatario è altresì responsabile, nei confronti di propri soci o collaboratori, in relazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei controlli sulle attrezzature e mezzi di prevenzione.

Copia della suddetta Polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto Derivato.

Articolo 9 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 122, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1. condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
2. grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
4. violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
5. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
6. subappalto non autorizzato;
7. la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 10 Clausole risolutive

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n.136);
- d) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- e) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- f) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- g) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

- h) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- i) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- j) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- k) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- l) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- m) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con d.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione (art. 1455 del codice civile).

Articolo 11 Clausole risolutive espresse

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- A) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del contratto;
- B) in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- C) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- D) qualora l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 12 Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- giusta causa;

- reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'Affidatario;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'Affidatario;
- l'Affidatario perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti;
- sia accertata a carico dell'Affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, comunicandolo a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 13 Clausola “DNSH”

L'Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L'Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 14 Divieto di cessione del contratto

Il Contratto Derivato non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'Affidatario è obbligato a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti dell'Amministrazione.

La cessione disposta in violazione del presente articolo è inefficace nei confronti della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 15 Misure anticorruzione

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitano nr. 9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo <https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta l'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Affidatario dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Affidatario che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 17 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 18 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Città Metropolitana di Genova
Dott. Francesco Scriva

Per l'Affidatario
Dott.ssa Francesca Ventre